

COMUNE DI BREZZO DI BEDERO

STATUTO

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Comune di Brezzo di Bedero rappresenta la comunità di Brezzo di Bedero, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico e sociale.

Art. 2 - Obiettivi dell'azione del Comune

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune promuove un organico assetto del territorio, salvaguardandone l'integrità con una idonea politica ecologica; favorisce lo sviluppo economico in ogni settore di propria competenza; promuove il godimento dei servizi sociali per tutti i cittadini; favorisce il progresso della cultura.

Art. 3 - Programmazione

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatici della Regione e della Provincia.

Art. 4 - Partecipazione, informazione e accesso alle strutture

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia nell'azione amministrativa.

Art. 5 - Collaborazione con altri

1. Il Comune favorisce ogni forma di collaborazione con la Regione, la Provincia, la Comunità Montana, i Comuni e altri enti pubblici **ed impronta tali rapporti al rispetto della propria autonomia statutaria ed alla distinzione fra funzioni proprie e funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio della sussidiarietà.**
(Art. 3 D.Lgs. 267/2000)

Art. 6 - Gestione dei servizi

1. Ogni qualvolta ricorrano le condizioni tecniche economiche e di opportunità sociale previste dalla legge, nella gestione dei servizi il Comune privilegia le forme della società di capitali o della concessione ai privati, individuati con le modalità e nelle forme contemplate dalla legge e dal regolamento.
2. L'Amministrazione individua, in sede di predisposizione di programmi, gli standard ai quali commisurare la qualità dei servizi erogati, ogni qualvolta sia previsto dalla legge regionale o da atti della Provincia, e comunque ogni qualvolta ciò sia tecnicamente possibile.
3. **Nella gestione di servizi e funzioni, attraverso lo strumento della convenzione fra Comuni e Provincie, potrà essere affidato l'esercizio di funzioni pubbliche mediante la costituzione di uffici comuni operanti con personale distaccato dagli enti partecipanti o delega di funzioni da parte degli enti partecipanti a favore di uno di essi.**
4. **La gestione dei servizi ed esercizio delle funzioni può avvenire attraverso l'esercizio associato delle medesime da parte del Comune con altri Comuni appartenenti alla Comunità Montana Valli del Luinese o, per comprovati motivi, con Comuni al di fuori della stessa, nell'ottica di riorganizzazione sovracomunale ed integrazione fra gli enti locali**
(art. 30 D.Lgs. 267/2000)
(Art. 32 D.Lgs. 267/2000)

Art. 7- Stemma e gonfalone

1. L'uso dello stemma e del gonfalone del Comune sono disciplinati dal regolamento.
2. *Lo stemma è rappresentato da monte con tre alberi stilizzati, sovrastante specchio d'acqua con onde e due stelle blu, a sei punte, nei margini superiori.*
3. *Il gonfalone è costituito da detto stemma su drappo bipartito verde e bianco.*

Titolo I**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE****Capo I****Rapporti con la comunità locale***Art. 8 - Rapporti tra Comune e associazioni*

1. Il Comune favorisce con appositi interventi le **libere forme associative** che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport, delle attività ricreative, **anche su base di frazione**.
2. Il Comune può stipulare, con associazioni e società cooperative, operanti nei settori indicati al comma 1, convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi comunali.
(Art. 8 D.Lgs. 267/2000)

Art. 9 - Partecipazione alla formazione di atti

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che **incidono su situazioni giuridicamente soggettive e che comunque** interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati, o direttamente, mediante questionari, assemblee, udienze delle competenti commissioni consiliari, o indirettamente interpellando i rappresentanti di tali categorie.
2. Il comma 1 non si applica nell'adozione delle tariffe, di atti relativi a tributi, degli strumenti urbanistici, e di altri atti per i quali la legge o 1o Statuto prevedono apposite forme di consultazione.
(Art. 8 comma 2 D.Lgs. 267/2000)

Art. 9 bis - Consultazioni della popolazione

1. Il Comune può indire, per dibattere problemi di carattere generale, pubbliche assemblee di cittadini.
2. Il luogo, la data, l'ora della assemblea e l'oggetto del dibattito devono esser portati a conoscenza della cittadinanza mediante awisi murali da affiggere almeno 3 giorni prima della riunione.
3. Il Comune prevede referendum consultivi anche su richiesta di almeno ¼ degli elettori; detti referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in concomitanza con altre operazioni di voto.
4. **Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.**
(Art. 8 comma 4 D.Lgs. 267/2000)

Art. 10 - Ammissioni di istanze

1. Le istanze e le petizioni di cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, sono trasmesse dal Sindaco all'organo competente per materia al loro esame.
2. Il Sindaco e la Giunta comunale rispondono alle istanze e le petizioni di propria competenza entro 60 giorni dalla loro presentazione, **le medesime vengono prese in esame con tempestività e comunque entro 15 giorni dalla loro presentazione al protocollo del Comune.**
3. Il Consiglio comunale esamina le istanze e le petizioni di cui al primo comma nei tempi e nei modi indicati nel proprio regolamento.
(Art. 8 comma 3 D.Lgs. 267/2000)

Art. 10 bis - Il Difensore Civico

1. **E' possibile convenzionamento per la funzione di Difensore Civico con tutti i Comuni appartenenti alla Comunità Montana Valli del Luinese. In tal caso viene eletto dall'assemblea della Comunità Montana ed assolve le sue funzioni per tutti i cittadini della Comunità e l'ufficio del Difensore Civico ha sede presso la Comunità Montana.**
2. **Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'Amministrazione Comunale, delle Aziende e degli Enti dipendenti.**

Egli esercita altresì il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, nelle forme e con le modalità previste dalla Legge.

Il Difensore Civico opera in condizione di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle Associazioni, Organismi ed Enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.

Il Difensore Civico ha diritto di ottenere, senza formalità, dai dirigenti, dai funzionari e dai responsabili degli Uffici e dei Servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile per l'espletamento del mandato.

Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'Ufficio e riveste nell'esercizio delle attribuzioni la qualifica di Pubblico Ufficiale.

Prima di assumere le funzioni, presta giuramento innanzi al Sindaco con la formula di: "Giuro di adempiere al mio mandato nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle Leggi, dello Statuto Comunale e delle norme regolamentari dell'Ente".

Il Difensore Civico riferisce periodicamente al Consiglio Comunale e comunque prima della scadenza del proprio mandato sull'attività svolta indicando gli interventi effettuati e segnalando le disfunzioni, le omissioni ed i ritardi dell'Amministrazione e degli Uffici nei confronti dei cittadini.

Il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, deve iscrivere la relazione del Difensore Civico all'ordine del giorno dei lavori consiliari entro trenta giorni dalla richiesta.

3. All'Ufficio di Difensore Civico è preposta persona, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente, che, per esperienza acquisita, offra garanzie di competenza, probità ed obiettività di giudizio.

Non possono essere nominati alla carica di Difensore Civico coloro che:

- a) Si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- b) Abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina di cariche in partiti o movimenti politici a qualsiasi livello o siano stati candidati nelle precedenti elezioni politiche od amministrative locali, provinciali o regionali;
- c) I membri e i funzionari dell'O.Re.Co.

Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, dura in carica cinque anni dalla data del giuramento e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.

Il Difensore Civico può essere revocato dall'incarico prima della scadenza del mandato solo per gravi violazioni di Legge, con deliberazione motivata dal Consiglio Comunale in seduta segreta ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati e previa audizione in Consiglio dell'interessato.

Ove si verifichi nel corso del mandato una delle condizioni di ineleggibilità od incompatibilità, il Difensore Civico è dichiarato decaduto con le stesse modalità e procedure previste dalla Legge per i Consiglieri Comunali.

(Art. 11 D.Lgs. 267/2000)

Art. 10 ter – Azione Popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio azioni e ricorsi che spettano al Comune caricandosi delle spese, comprese quelle di soccombenza, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.
2. Le associazioni di protezione ambientale, di cui all'art. 13 Legge 349/86, possono proporre azione risarcitoria spettanti al Comune e conseguenti a danno ambientale, il cui risarcimento sarà a favore del Comune mentre le spese processuali saranno a favore dell'associazione od a carico nel caso di soccombenza.

(Art. 9 D.Lgs. 267/2000)

Titolo II ORGANI DEL COMUNE

Capo I Il Consiglio comunale

Sezione I - Organi del Consiglio

Art. 11 – Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo del Comune ed è emanazione diretta della volontà dell'elettore.
2. L'elezione del Consiglio Comunale si effettua con sistema maggioritario contestualmente all'elezione del Sindaco.

Art. 12 - Presidenza delle sedute

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di sua assenza od impedimento, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco.
2. **Chi presiede il Consiglio Comunale deve comunque rivestire la carica di Consigliere Comunale.**
(Art. 39 D.Lgs. 267/2000)

Art. 13 - Compiti del presidente. Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Consiglio, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del Consiglio comunale, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di due scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento, o chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
2. **Il Sindaco nella veste di Presidente del Consiglio assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.**
(Art. 39 comma 2 e comma 4 D.Lgs. 267/2000)

Art. 14 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni consiliari nel proprio seno, **con funzioni di controllo e garanzia**, per l'esame di particolari problemi, scelte con criterio proporzionale, **la cui presidenza è attribuita alle opposizioni.**
(Art. 44 D.Lgs. 267/2000 e art. 38 comma 6 D.Lgs. 267/2000)

*Sezione II**Art. 15 - Adempimenti preliminari dopo le elezioni*

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta successiva alle elezioni il Consiglio Comunale, quale primo adempimento, esamina le condizioni di eleggibilità degli eletti sulla base di una proposta di deliberazione predisposta acquisendo il parere dell'Assemblea dei Consiglieri proclamati primi eletti di ciascuna lista.
3. Nella stessa seduta il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
4. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

Art. 16 - Dimissioni dei Consiglieri,

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono **indirizzate** dal Consigliere stesso al Consiglio e **presentate al protocollo dell'Ente**. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e **sono immediatamente** efficaci. Il Consiglio **provvede alla** relativa surrogazione, che deve avvenire entro **10** giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
(Art. 38 comma 8 D.Lgs. 267/2000)

Art. 16 bis – Decadenza dei Consiglieri

1. **Oltre che nei casi previsti dalla Legge i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio.**
2. **La decadenza è pronunciata dal consiglio, previa comunicazione al Consigliere interessato, almeno dieci giorni prima della seduta consiliare di trattazione, nella quale è fatto obbligo di garantire, al medesimo, di esporre eventuali cause giustificative prima della votazione sulla decadenza.**
(Art. 43 comma 4 D.Lgs. 267/2000)

Art. 17- Regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, **che**

**norma il funzionamento del Consiglio nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, prevede le modalità per la convocazione, per la presentazione e discussione delle proposte.
(Art. 38 comma 2 D.Lgs. 267/2000)**

Art. 18 - Convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco convoca il Consiglio, fissando il giorno e l'ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni.
2. L'awiso di convocazione è spedito ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge.
3. Il Consiglio comunale si riunisce nella sede municipale, salvo diversa determinazione del Sindaco.

Art. 19 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è predisposto dal Sindaco.
2. La presentazione di proposte da sottoporre all'esame del Consiglio spetta, oltre che al Sindaco ed ai Consiglieri, anche alla Giunta.
3. Il Regolamento del Consiglio Comunale riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alle discussioni sulle proposte di iniziativa consigliare, a quelle delle minoranze, alle interrogazioni ed alle mozioni.

Art. 19 bis - Pubblicazione dell'ordine del giorno e deposito delle proposte

1. L'awiso di convocazione del Consiglio comunale e l'ordine del giorno dei lavori consiliari sono pubblicati all'albo pretorio almeno due giorni precedenti quello fissato per la seduta.
2. Le proposte di deliberazione e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la Segreteria generale almeno quarantotto ore prima dell'apertura della seduta (con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio).
3. In caso d'urgenza, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti della metà
4. Il regolamento determina i tempi di deposito degli emendamenti e stabilisce le eventuali eccezioni all'obbligo di deposito.
5. Gli emendamenti comportanti un aumento delle spese o una diminuzione delle entrate, sono sempre depositati in termini tali da consentire l'apposizione dei pareri, dei visti e delle attestazioni previsti dalla legge.

Art. 20- Sessioni

1. Il Consiglio comunale articola normalmente la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento.

Art. 21 - Sessioni ordinarie

1. Sono le sessioni ordinarie quelle nelle quali è posto in discussione il bilancio di previsione e il conto consuntivo.
2. Ciascuna sessione ordinaria inizia con l'iscrizione degli oggetti di cui al comma 1 all'ordine del giorno del Consiglio e termina con l'approvazione degli stessi.

Art. 22 - Pubblicità e validità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento del Consiglio.
2. Qualora la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale devono risultare i nomi degli intervenuti, i nomi dei Consiglieri assenti giustificati, i nomi dei Consiglieri assenti ingiustificati.

Art. 23 - Diritti dei consiglieri

1. Ciascun Consigliere ha diritto di avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla legge, dal Regolamento del Consiglio **e dal precedente art. 13**.
2. Ciascun Consigliere ha altresì diritto di intervenire nelle discussioni, nei tempi e nelle modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.
3. Il Regolamento del Consiglio stabilisce forme di contingentamento delle discussioni.
4. Il Regolamento prevede strumenti di garanzia per l'esercizio dei diritti dei Consiglieri.

Art. 24 - Votazioni

1. Le votazioni sono palesi, salvo quanto stabilito al comma 3.
2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvi i casi in cui lo Statuto prevede la votazione per

appello nominale.

3. Con l'eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla legge, dello Statuto e dal regolamento, le votazioni, su questioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.

Art. 25 - Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei votanti, salve speciali maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto.
2. Nelle votazioni palesi, i Consiglieri che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Quelli invece che si astengono dal prendere parte alla votazione non si computano nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità della seduta.
3. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti richiesta dalla legge o dallo Statuto.

Art. 26 - Elezioni di persone

1. Quando la legge o lo Statuto non prevedano maggioranze speciali, nelle elezioni di persone in seno ad organi interni o esterni al Comune risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
2. Qualora la legge o lo Statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze, e nella votazione non sia riuscito eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, colui o coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
3. Le elezioni avvengono, salve le eccezioni stabilite dal regolamento del Consiglio, sulla base di candidature singole o elenchi presentati al Consiglio, con le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 27 - Assistenza alle sedute

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio con il compito di stendere il processo verbale della seduta e di rendere il parere sugli emendamenti presentati e pareri tecnico - giuridici su questi posti dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri. '
2. In caso di assenza o di impedimento del Segretario lo sostituisce altro Segretario designato dal **Sindaco con contestuale informazione all'Agenzia Regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.**
(Art. 99 D.Lgs. 267/2000)

Art. 28 - Verbalizzazione delle sedute

1. Delle sedute del Consiglio è redatto processo verbale integrale o sommario, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Consiglio, sottoscritto dal colui o coloro che hanno presieduto il Consiglio e dal Segretario comunale o da colui che lo sostituisce nel compito di verbalizzazione.
2. Il Consiglio approva i processi verbali delle sedute nei tempi con le modalità stabilite dal proprio Regolamento.

Sezione III - Attività di indirizzo e di controllo del Consiglio

Art. 29- Discussioni varie

1. Il Consiglio comunale può discutere su temi che interessano l'amministrazione comunale, nei limiti di tempo e con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 30- Mozioni ed Interrogazioni

1. Il Regolamento riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alla discussione su mozioni od interrogazioni presentate dai Consiglieri, dettandone la relativa disciplina.

Art. 31 - Mozioni

1. Almeno 5 Consiglieri possono presentare, previa iscrizione all'ordine del giorno, mozioni tendenti a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del Sindaco o della Giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un affare.

Art. 32 - Ordini del giorno

1. Nel corso di discussioni su proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, ciascun Consigliere può presentare al voto del Consiglio ordini del giorno correlati all'oggetto in trattazione, volti a indirizzare l'azione della Giunta o del Consiglio.

Art. 33 - Elezioni

1. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.
2. Il Regolamento del Consiglio stabilisce quali elezioni o designazioni, di competenza del Consiglio, individuate anche per categoria, sono subordinate al possesso di requisiti di professionalità da parte dei candidati, e la natura di tali requisiti; stabilisce i casi, le modalità e la quota di eligendi o nominandi che deve essere riservata alla proposta di ordini professionali, associazioni di categoria, enti, individuati dal regolamento stesso; disciplina le modalità dei dibattiti consiliari relativi ad elezioni o nomine.

Art. 34 - Controllo sull'attività svolta dai rappresentanti del Comune in altri enti

1. In occasione della sessione di esame del conto consuntivo, i rappresentanti del Comune presso enti, Aziende, Istituzioni, Associazioni, presentano una relazione sull'attività svolta.
2. Il Regolamento disciplina le modalità del dibattito relativo e i casi in cui esso può concludersi con un voto.

Sezione IV- Rapporti del Consiglio con il Sindaco e la Giunta

Art. 35 – Maggioranza e Minoranza Consiliare

1. L'appartenenza dei Consiglieri alla maggioranza ovvero alla minoranza Consiliare è determinata:
 - a) dall'attribuzione dei seggi alle liste dei candidati, effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco;
 - b) dalla posizione assunta dai Consiglieri all'atto dell'approvazione del documento contenente gli indirizzi generali di governo, e segnatamente dalla motivata adesione dei Consiglieri al documento medesimo.
Tale documento viene presentato al Consiglio dal Sindaco non oltre la prima seduta consiliare successiva a quella di insediamento e viene votato per appello nominale.
Il documento programmatico può essere sottoposto a verifica periodica della sua attuazione, con possibili adeguamenti, per iniziativa del Sindaco, della Giunta o di almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Le successive modifiche all'originaria collocazione politica nell'ambito del Consiglio Comunale sono subordinate a motivate dichiarazioni effettuate in sede assembleare, recanti, a seconda dei casi, l'adesione o la dissociazione dal documento contenente gli indirizzi generali di governo, ovvero dalle modalità con le quali esso viene attuato.
(Art. 46 comma 3 D.Lgs. 267/2000)

Art. 36 – Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni dello stesso.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei Consiglieri assegnati, **senza computare a tal fine il Sindaco** e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
(Art. 52 D.Lgs. 267/2000)

Art. 37 - Dimissioni in costanza di presentazione di mozione di sfiducia

1. Abrogato nell'adeguamento alla legge 81/93.

Art. 38- Revoca degli assessori

1. Abrogato nell'adeguamento alla legge 81/93.

Capo II La Giunta comunale

Art. 39- Composizione

1. La Giunta comunale è **nominata** dal Sindaco, **dal medesimo presieduta e composta** da un minimo di due ad un massimo di quattro assessori, dei quali non più della metà possono essere nominati fra persone esterne al consiglio, purchè in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.
2. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri e gli assessori comunali.
(Art. 47 comma 1 D.Lgs. 267/2000)

Art. 40 - Assessore anziano

1. Abrogato nell'adeguamento alla legge 81/93.

Art. 41 – Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco e del Segretario, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 42 - Convocazione e ordine del giorno

1. La Giunta comunale si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del Sindaco o di chi lo sostituisce.
2. Il Sindaco può ordinare che in caso di sua assenza o impedimento la convocazione possa essere disposta anche dal Segretario.

Art. 43 - Presidenza

1. La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Sindaco.

Art. 44 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.
2. La Giunta può però ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.

Art. 45- Validità delle sedute

1. Le sedute della giunta municipale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Tale maggioranza non è richiesta quando non si tratti di assumere provvedimenti deliberatori.

Art. 46 - Assistenza alle sedute

1. Alle sedute della Giunta comunale partecipa il Segretario.
2. Il Segretario può farsi assistere da altri impiegati del Comune.
3. Il Segretario ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dalla Giunta, nonché di stendere il processo verbale della seduta.

Art. 47 – Verbalizzazione delle sedute

1. Il processo verbale della seduta contiene il testo delle deliberazioni approvate, con il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e di quelli di astensione nonché l'indicazione degli argomenti trattati che non hanno dato luogo a formale deliberazione, e l'orientamento espresso dalla Giunta su tali argomenti.
2. Il processo verbale della seduta è sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 48 - Deliberazioni

1. La Giunta comunale adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o da ciascun Assessore, accompagnata dai pareri, dai visti e dalle attestazioni richieste dalla legge.

Art. 49 - Votazioni e validità delle deliberazioni

1. Le votazioni delle proposte sono sempre palesi.
2. La deliberazione è approvata se ottiene la maggioranza dei votanti.
3. Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Coloro che si astengono dal prendere parte dalla votazione non si computano nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità della seduta.

Capo III Il Sindaco

Art. 50- Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e rappresenta l'Ente.
2. Provvede alla direzione ed al coordinamento dell'attività politica ed amministrativa del Comune.
3. Nomina, convoca e presiede la Giunta; revoca gli Assessori dandone comunicazione al Consiglio; adotta tutti gli altri provvedimenti relativi alle nomine assessorili ed alla relativa surroga.
4. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri di legge, nonché dello Statuto e del Regolamento.
5. Provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nel termine di 45 giorni dall'insediamento del consiglio, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
6. **Spettano altresì al Sindaco le competenze già del Prefetto e trasferitegli in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.**
(Art. 54 D.Lgs. 267/2000)

Art. 51 - Vice Sindaco,

1. Il Sindaco **designa** l'Assessore che assume la qualifica di Vice Sindaco **e che lo sostituisce** in via generale in caso di sua assenza o impedimento.
2. **Il Vice Sindaco può sostituire il Sindaco nella presidenza del Consiglio Comunale solo se riveste la qualifica di Consigliere Comunale.**
(Art. 46 comma 2 D.Lgs. 267/2000)

Art. 52 - Deleghe del Sindaco agli assessori quale capo dell'amministrazione

1. Il Sindaco può conferire specifiche deleghe agli Assessori nelle materie che la legge o lo Statuto riservano alla sua competenza.
2. Agli Assessori sono delegate funzioni di controllo e di indirizzo; può altresì essere delegata alla firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo Statuto riservano alla sua competenza.
3. Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura organizzativa del Comune.
4. La delega alla firma di atti può essere sub delegata al Segretario.

Art. 53 - Efficacia delle deleghe

1. Le deleghe conservano efficacia sino alla revoca o, qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.

Art. 53 Bis – Dimissioni, impedimenti, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco; sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. **In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.**
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

(Art. 53 comma 3 D.Lgs. 267/2000)

Capo IV Servizi Comunali

Art. 54 - Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 55 - Modalità di erogazione dei servizi

1. Il Comune gestisce i servizi mediante le strutture e con le forme che assicurano la migliore efficienza, ricercando anche la collaborazione con i privati, con i quali può partecipare a società di capitali.
2. Il Comune può partecipare con quote o azioni a società di capitali, i cui fini statuari comprendano l'erogazione di servizi dei quali può usufruire anche la popolazione del Comune.
3. Le deliberazioni relative all'assunzione di servizi sono corredate da una relazione del Collegio dei revisori dei conti che illustra gli aspetti economici e finanziari della proposta.

Art. 56 - Controllo sulla partecipazione a forme societarie

1. Il Sindaco o chi è da esso delegato a rappresentarlo nelle società di cui all'art. 1 riferisce annualmente, in occasione della sessione dedicata al conto consuntivo sull'andamento delle società cui il Comune partecipa.

Art. 57- Costituzione di aziende

1. Per la gestione dei servizi che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il Comune può valersi di aziende speciali.

Art. 58 – Aziende speciali

1. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dallo Statuto approvato dal Consiglio Comunale e da propri Regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 59- Nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione delle Aziende Speciali

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati, con decreto del Sindaco, al di fuori del Consiglio Comunale tra i candidati in possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere Comunale ed in possesso di comprovate attitudini.
2. Gli amministratori sono nominati dal Sindaco sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dal Sindaco che, contestualmente, provvede alla loro sostituzione, dandone adeguata motivazione al Consiglio Comunale.

Art. 60- Elezione del Presidente

1. Il Presidente eletto dal Consiglio comunale nella stessa seduta, prima dell'elezione degli altri componenti del Consiglio di amministrazione.

Art. 61 - Rimozione delle cause di incompatibilità

1. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri comunali.

Art. 62 - Durata del consiglio di amministrazione e del Presidente

1. Il Consiglio di amministrazione e il Presidente durano in carica quanto il Consiglio comunale.
2. Le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Presidente sono prorogate fino alla nomina dei successori.

Art. 63 - Nomina del Direttore

1. Il Direttore è nominato in base allo Statuto dell'Azienda, che può prevedere la figura del Vice Direttore.

Art. 64 - Revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio comunale può revocare il Presidente o membri del Consiglio di amministrazione solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei Consiglieri comunali e approvata dal Consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 65 - Rapporti con il Comune

1. I Bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle Aziende sono approvati dal Consiglio comunale che ne valuta la conformità agli indirizzi da essa dettati, nelle sessioni rispettivamente dedicate all'approvazione dei bilanci, dei programmi e del conto consuntivo del Comune.
2. Le modalità, per il coordinamento delle contabilità e dei Bilanci del Comune e dell'Azienda sono disciplinate dal regolamento.

Sezione III- Istituzioni

Art. 66 - Competenza delle Istituzioni

1. Per la gestione di servizi sociali, il Comune si può valere di una o più Istituzioni, la cui competenza è individuata nella deliberazione istitutiva.
2. Non possono essere costituite più Istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini.

Art. 67 - Nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti, fissato dal Regolamento dell'Istituzione in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere comunale. Sia il Presidente che i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere nominati anche in base a requisiti di competenza tecnica e/o amministrativa ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902.
2. Gli amministratori delle Istituzioni sono nominati dal Sindaco sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dal Sindaco, che contestualmente provvede alla loro sostituzione, dandone adeguata motivazione al Consiglio Comunale.

Art. 68 - Elezione del Presidente

1. Abrogato nell'adeguamento alla legge 81/93.

Art. 69 - Rimozione delle cause di incompatibilità

1. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri comunali.

Art. 70 - Durata del Consiglio di amministrazione e del Presidente

1. Il Consiglio di amministrazione e il Presidente durano in carica quanto il Consiglio comunale.
2. Le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Presidente sono prorogate fino alla nomina dei successori.

Art. 71 - Revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione

1. Abrogato nell'adeguamento alla legge 81/93.

Art. 72 - Nomina del Direttore

1. Il direttore è nominato per concorso pubblico o per chiamata, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 73 - Competenza del Consiglio di Amministrazione

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione dettare gli indirizzi generali dell'Istituzione; spetta ad esso deliberare, nell'ambito delle finalità e degli indirizzi dettati dal Consiglio comunale, il Bilancio preventivo, annuale e pluriennale, i programmi generali e settoriali, nonché tutti gli oggetti che comportano spese, fatta eccezione per gli ordinativi di spese che il regolamento attribuisce alla competenza del Direttore; spetta ad esso approvare il conto consuntivo.

Art. 74 - Competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione rappresentare l'Istituzione, convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione, proporre ad esso gli indirizzi generali, coordinandone l'attività con quella del Comune, fare proposte di deliberazione.
2. Il Presidente può, sotto sua responsabilità, adottare atti di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica di questo nella prima seduta successiva all'adozione.
3. Il Presidente adotta tutti gli atti che comportano spesa, non riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 75 - Competenze del Direttore

1. Il Direttore partecipa con funzioni di segretario alle sedute del Consiglio di Amministrazione; formula pareri e proposte al Consiglio di Amministrazione e al suo Presidente; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ai provvedimenti del suo Presidente; dirige e coordina il personale dell'istituzione, irrogando le sanzioni disciplinari del richiamo scritto e della censura, e proponendo l'adozione delle sanzioni più gravi; controfirma gli ordinativi di incasso e di pagamento; adotta tutti gli atti non riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione o del suo Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Direttore destinato a supplire il direttore in via generale, in caso di assenza o impedimento temporanei, e può conferire deleghe specifiche ai dirigenti (al personale) dell'Istituzione, nei casi e con i limiti stabiliti dal Regolamento.

Art. 76 - Organizzazione interna

1. Il Regolamento disciplina l'organizzazione interna di ciascuna Istituzione, ispirandosi ai criteri dettati dallo Statuto per l'organizzazione degli uffici comunali.
2. Il personale è assegnato a ciascuna Istituzione dal Comune, sulla base dei programmi di attività deliberati dall'Istituzione e approvati dal Consiglio comunale.
3. Il Regolamento può prevedere che la copertura di posti dell'organico dell'Istituzione avvenga con le altre modalità previste per il personale del Comune.
4. La disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale è la stessa del Comune.

Art. 77- Controlli

1. Il Bilancio annuale e quello pluriennale, i programmi generali e settoriali, il conto consuntivo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'istituzione, diverse da quelle indicate al comma 1, sono trasmesse al Comune.
3. Il Revisore dei conti svolge, nei confronti dell'Istituzione, le medesime attività che svolge nei confronti del Comune, esercitando gli stessi poteri.

Art. 78 - Regolamento

1. Il Regolamento disciplina l'ordinamento e il funzionamento degli organi, le modalità per l'erogazione dei servizi, e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento di ciascuna Istituzione.

Capo V**Organizzazione del personale***Art. 79 - Principi organizzativi*

1. L'organizzazione degli uffici del Comune si informa a criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza degli uffici e dei servizi.
2. Il principio di responsabilità degli impiegati è assicurato dall'organizzazione gerarchica degli uffici e dei servizi del Comune, al cui vertice è posto il Segretario **Comunale**.

Art. 80 - Organizzazione

1. Gli uffici del Comune sono organizzati in unità operative individuate dal Regolamento **degli uffici e servizi, di competenza della Giunta Comunale, sulla base dell'indirizzo del Consiglio a sensi art. 48 comma 3 D.Lgs. 267/2000.**

2. I responsabili delle unità operative sono ad esse preposti dal Sindaco.
(Art. 48, 88 ed 89 D.Lgs. 267/2000)

Art. 81 – Nomina e revoca del segretario

1. Il Segretario **viene nominato dal Sindaco previa pubblicizzazione del procedimento di nomina, con contestuale informativa all’Agenzia Regionale per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, e nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 97, 98 e 99 D.Lgs. 267/2000. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco. Il Segretario cessa automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando tuttavia ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario.**
2. **Il Segretario può essere revocato, con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazione dei doveri d’ufficio.**
(Art. 99 e 100 D.Lgs. 267/2000)

Art. 82 - Responsabilità

1. Il Sindaco individua, per ciascuna unità operativa un impiegato che supplisce il responsabile, ogni qualvolta non possa provvedersi a una delega speciale da parte di questi o a un provvedimento di supplenza.
2. Il Regolamento disciplina i casi in cui il Segretario o i responsabili di unità operative possono delegare proprie funzioni ad altri impiegati.
3. La responsabilità del Segretario nelle procedure di appalto e di concorso è disciplinata dalla legge e dal Regolamento.

Art. 83 - Responsabilità del procedimento

1. Il Regolamento individua per ciascun tipo di procedimento l'unità operativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Quando il responsabile del procedimento non sia individuato nel Segretario, o in chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 82, responsabile del procedimento è l'impiegato responsabile dell'unità operativa o, in caso di sua assenza o impedimento, colui che lo sostituisce ai sensi dell'art. 83.

Art. 84 - Atti con rilievo esterno

1. Nell'ambito degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e che non comportano impegno di spesa, ferme restando le competenze degli altri organi del Comune, spetta al Segretario liquidare le spese a calcolo dipendenti da lavori, provviste o forniture, entro i limiti degli impegni, formalmente assunti, derivanti da contratti o da precedenti deliberazioni.
2. Spetta al Segretario operare le nomine del personale ogni qualvolta si tratti di utilizzare graduatorie in vigore.
3. Spetta al Segretario il rilascio di tutti gli atti ricognitivi, di valutazione e di intimidazione che la legge o lo Statuto non riservano agli organi del Comune.

Art. 85 - Presidenza delle gare

1. La presidenza delle gare spetta al Segretario, come pure la firma dei contratti, ogni qualvolta egli non sia chiamato a sottoscrivere il verbale di gara o a rogare l'atto, nei quali casi la presidenza delle gare e la stipula dei contratti spetta al **Responsabile dell’area individuato ai sensi dell’art. 109 D.Lgs. 267/2000.**
(Art. 107 comma 3 D.Lgs. 267/2000)

Art. 86 - Commissioni di concorso

1. Le commissioni di concorso per l'assunzione di personale sono presiedute dal Segretario e sono formate esclusivamente da esperti, estranei al Consiglio e alla Giunta comunale, in possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento.

Art. 87 - Atti interni del Segretario e dei responsabili di unità operative

1. Il Segretario e i responsabili delle unità operative rispondono dell'attuazione degli obiettivi individuati dagli organi del Comune e dei programmi da questi approvati.
2. Spetta al Segretario organizzare e dirigere l'attività degli uffici che da esso dipendono, secondo i criteri stabiliti all'art. 80.
3. Il Segretario esercita il potere disciplinare, irrogando le sanzioni del richiamo scritto e della censura e, qualora ritenga che sia da irrogare una sanzione più grave, esercitando la relativa proposta, secondo le

modalità stabilite dal Regolamento.

4. Il Segretario può emanare circolari esplicative di leggi e Regolamenti.

Capo VI Controlli

Art. 88 - Controllo della gestione

1. Il controllo della gestione è esercitato dal Revisore dei conti.

Art. 89 - Funzioni e poteri del revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dallo Statuto, nell'esercizio delle quali può disporre ispezioni, acquisire documenti e convocare impiegati del Comune o delle Istituzioni, che, hanno l'obbligo di rispondere, e sentire o (disporre l'audizione dei) rappresentanti del Comune in qualsivoglia ente, istituto o azienda cui il Comune eroghi contributi.
2. Può presentare relazioni e documenti al Consiglio comunale, e, se richiesto, ha l'obbligo di collaborare con questo.
3. Il Revisore dei conti ha diritto di assistere alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta comunale.

Art. 90- Indennità dei revisori dei conti

1. L'indennità dei Revisori dei conti è stabilita nella misura prevista dai tariffari ufficiali.

Art. 91 - Trasmissione delle deliberazioni

1. Il Segretario è responsabile della trasmissione delle deliberazioni *ad eventuali autorità competenti quando la legge lo richieda ed il testo della deliberazione stessa lo preveda.*

Titolo IV REVISIONE DELLO STATUTO, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 92 - Revisione dello Statuto

1. Le proposte di revisione dello Statuto sono esaminate nella prima seduta di ciascun anno solare, con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.
2. In deroga al comma 1, il Consiglio può esaminare proposte di revisione dello Statuto, quando ciò si renda necessario a seguito di modifiche legislative o di annullamento di disposizioni statutarie da parte dei competenti organi.
3. **Le norme statutarie incompatibili con i principi di nuove leggi devono intendersi abrogate "ope legis" ed il consiglio Comunale è tenuto ad adeguare lo Statuto entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle leggi suddette.
(Art. 6 comma 4 D.Lgs. 267/2000)**

Art. 93 – Vigore dei regolamenti vigenti

1. Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti previsti dallo Statuto, e di quelli comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore i Regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e lo Statuto.

Art. 94 – Entrata in vigore dello Statuto

1. **Lo statuto entra in vigore decorsi i 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio comunale
(Art. 6 comma 5 D.Lgs. 267/2000)**